

Emergenza COVID-19 Azioni a sostegno delle imprese

Domande e risposte



Gruppo di studio
Covid-19*

Le seguenti Domande e Risposte si basano sui recenti sviluppi dell'emergenza Covid-19 e sulla normativa adottata in Italia al riguardo.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

D.: La sospensione delle attività mi rende impossibile ottemperare agli impegni assunti con un accordo di ristrutturazione omologato, che avrei dovuto completare entro la fine del 2020. Cosa succederà?

☑ L'art.9 del D.L. 23/2020 ha prorogato di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

D.: La mia società sta attendendo l'omologazione del concordato preventivo ma il piano che abbiamo presentato rischia di non essere più realizzabile.

☑ Relativamente ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per l'omologazione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione l'art. 9 del D.L. 23/2020 consente al debitore di presentare un'istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano, di una nuova proposta o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Tale facoltà non è tuttavia concessa se si è già tenuta l'adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze di legge.

D. Posso proporre l'istanza di proroga anche se ho presentato domanda di concordato "in bianco" i cui termini sono stati già prorogati?

☑ Sì, è possibile presentare l'istanza anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

L'istanza deve fornire gli elementi a comprova della necessità sopravvenuta per effetto del Covid-19 e non può comunque superare i 90 giorni.

La medesima istanza può essere presentata anche da chi ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182 bis comma 7 della legge fallimentare.

D.: Posso chiedere la sola modifica dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione in una procedura ancora pendente?

☑ Sì, ma solo per un massimo di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Fino all'udienza fissata per l'omologa potrà depositare una memoria contenente l'indicazione di nuovi termini e i documenti a comprova della necessità della modifica.

* S. Cianciullo – D. Dodaro – C. Dello Sieto – C. Fonti - M. Juan – M. Longavita – F. Masuri – A. Pace – F. Panunzi – M. Porretti – M. Sardo – G.D. Tirrito – S. M. Zappalà – M. Zottola

DISCLAIMER: Juridicum è un network di professionisti (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro). Il presente documento non costituisce consulenza legale, non è un parere legale sugli argomenti trattati e non contiene una analisi integrale di tutta la normativa applicabile. Se avete bisogno di consulenza legale specifica su qualsiasi argomento vi possa interessare, contattate info@juridicum.net – www.juridicum.net.